spetta gli obblighi, per quanto riguarda in particolare la destinazione finale del prodotto.

Per quanto riguarda il diritto comunitario, basta che il primo ordine sia stato fatto per iscritto, qualora si debba ritenere che i contratti di vendita successivi, anche stipulati oralmente, facciano riferimento al primo ordine e sia garantito che le sanzioni possono essere del pari applicate agli ordini successivi.

Le altre condizioni relative a detti contratti nonché i loro effetti giuridici rientrano nel diritto interno.

Nei procedimenti riuniti 66 e 99/81,

aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte dalla ottava sezione civile del Bundesgerichtshof, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

ARNOLD POMMEREHNKE (causa 66/81)

e

BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG (BALM),

1. FIRMA WILHELM FRANZEN
2. HANS-HARALD WITT (causa 99/81)

e

BUNDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG,

domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 6 del regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 349, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (GU n. L 40, pag. 1),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti ed il procedimento

La Commissione aveva adottato il regolamento 31 gennaio 1973, n. 349, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (GU n. L 40, pag. 1), essenzialmente al fine di smaltire le giacenze di burro costituite a seguito dell'intervento sul mercato del burro in forza dell'art. 6 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148, pag. 13). A questo scopo la Commissione prevedeva la possibilità di vendita a prezzo ridotto del burro sotto forma di burro concentrato da attuare «su richiesta dello Stato membro che si ritiene in grado di portarla a buon fine», cioè di evitare che il burro concentrato subisca uno «sviamento» dalla destinazione prevista e provochi perturbazioni sul mercato del burro. L'art. 6, nn. 1 e 2, di questo regolamento è formulato nel modo seguente:

«1. Ogni possessore del burro o del burro concentrato deve tenere una contabilità dalla quale risultino, per ogni consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del burro concentrato e i quantitativi corrispondenti.

2. In caso di ulteriore vendita del burro, gli obblighi relativi alla trasformazione, all'imballaggio ed alla destinazione finale del burro figurano nel contratto di vendita.

Tale contratto deve essere stipulato per iscritto e precisare che l'acquirente è a conoscenza delle sanzioni, determinate dallo Stato membro in causa, alle quali si espone se non rispetta gli obblighi sopra citati».

Con decisione 22 dicembre 1972, la Commissione autorizzava, ai sensi del regolamento 6 dicembre 1972, n. 2561, (GU n. L 274, pag. 12) — sostituito poi dal regolamento n. 349/73 — la Repubblica federale di Germania a vendere 6 000 tonnellate di burro concentrato a prezzo ridotto. Con decisione 8 febbraio 1973, la Commissione riduceva il suddetto quantitativo a 4 000 tonnellate.

L'Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette (ente per l'importazione e l'ammasso dei grassi, in prosieguo EVSt) — cui succedeva la resistente in cassazione nella causa principale BALM — si faceva carico, quale organo d'intervento, di smaltire il burro concentrato e, a tal fine, emanava il 13 febbraio 1973 le direttive con cui prescriveva altresì ai suoi acquirenti di vendere il burro concentrato solo in base ad un contratto di vendita scritto che doveva comprendere l'assunzione dell'impegno relativo ad una sanzione convenzionale e alla sua trasmissione obbligatoria agli acquirenti successivi.

In questo contesto — per quanto riguarda la causa 66/81 — il sig. Pommerehnke, allora titolare della «Firma Albrecht, Schütze & Co.», comperava da diverse ditte kg 71 740 di burro concentrato. In dodici casi su diciassette, i rappresentanti della ditta avevano sottoscritto atti intestati «contratto di vendita e dichiarazione di impegno», che indica-

vano ognuno la quantità acquistata, ma non il prezzo di vendita; in due altri casi l'atto non indicava la quantità acquistata ed, infine, negli ulteriori tre casi non vi era stata alcuna dichiarazione scritta. Con le dichiarazioni scritte la ditta si impegnava ad osservare le direttive dell' EVSt, nonché a corrispondere alla stessa, in caso di inosservanza, la differenza tra il prezzo d'intervento ed il prezzo di vendita fissato dalla Commissione. Il prodotto in tal modo acquistato veniva ceduto a terzi senza che l'operazione risultasse da atto scritto, e utilizzato nell'azienda degli stessi.

Nella causa 99/81, la ditta Franzen, di cui il sig. Hans-Harald Witt è socio illimitatamente responsabile, comperava dalla ditta Butter- und Eierzentrale Nordmark GmbH (in prosieguo: BEZN) kg 6 560 di burro concentrato. Soltanto al momento del primo ordine il rappresentante della Franzen firmava il documento sopra descritto: la quantità ed il prezzo della merce non vi erano indicati, mentre detto atto conteneva una clausola secondo cui l'impegno preso era valido anche per tutte le ulteriori consegne, ordinate per telefono. Del burro concentrato in tal modo acquistato, kg 2 900 venivano venduti senza che fosse redatto il contratto di vendita scritto e senza che fosse inoltre richiesta la dichiarazione di assunzione scritta dell'impegno da parte dell'acquirente. Dopo la rivendita ad opera di questo, il burro concentrato venduto veniva usato in modo contrario allo scopo prefisso.

Poiché i due ricorrenti in cassazione sostenevano dinanzi al Bundesgerichtshof di non essere tenuti al pagamento degli importi richiesti perché non avevano stipulato alcun contratto di vendita scritto coi loro fornitori, il suddetto giudice riteneva che la decisione delle due cause dipendesse dal «se la promessa di pagare una penalità contrattuale era stata formulata nella forma scritta richiesta».

Al fine di risolvere tale questione il Bundesgerichtshof riteneva necessaria l'interpretazione dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 349/73.

A suo parere, questa disposizione andava applicata anche al burro concentrato e «poiché le vendite di burro a prezzo ridotto si effettuano di volta in volta nel territorio di un solo Stato membro» esso riteneva che la disposizione relativa alla forma scritta fosse solo una disciplina di principio, le cui caratteristiche e le cui conseguenze derivavano dal diritto degli Stati membri. Dopo aver esposto il suo punto di vista, il Bundesgerichtshof concludeva che, poiché l'art. 177, 3° comma, le impediva di dare una propria interpretazione, era opportuno sottoporre la questione alla Corte di giustizia.

Pertanto il giudice di rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e con due ordinanze, datate rispettivamente 11 marzo 1981 ed 8 aprile 1981, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se l'art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 31 gennaio 1973, n. 349 (GUCE n. L 40, pag. 1, del 13. 2. 1973) riguardi l'ulteriore vendita di burro solo non lavorato o anche sotto forma di burro concentrato.

2. Nel caso in cui questa disposizione si applichi pure al burro concentrato:

a) quali requisiti debbano porsi quanto all'osservanza della forma scritta secondo il diritto comunitario. Se sia in particolare sufficiente, per soddisfare la condizione della forma scritta, che solo la dichiarazione dell'acquirente — in cui non figurano specifica-

mente il prezzo e la quantità — sia stata emessa per iscritto, ma non quella del venditore, ovvero detti requisiti vadano valutati secondo il diritto degli Stati membri.

b) Nel caso in cui, secondo il diritto comunitario, un ordine firmato unicamente dall'acquirente sia sufficiente per l'osservanza della forma scritta, se basti che solo il primo ordine sia stato trasmesso per iscritto e che gli altri contratti di vendita siano stati stipulati verbalmente con riferimento al primo ordine.

c) Qualora la forma scritta non venga osservata secondo il diritto comunitario, se il contratto di vendita, ivi compresa la promessa dell'acquirente di pagare un'ammenda convenzionale, sia nullo secondo il diritto comunitario ovvero la disciplina degli effetti giuridici venga lasciata al diritto degli Stati membri».

Le ordinanze di rinvio sono pervenute in cancelleria il 31 marzo 1981 (causa 66/81) e, rispettivamente, il 24 aprile 1981 (causa 99/81).

Con ordinanza 13 maggio 1981 la Corte ha disposto la riunione delle due cause ai fini del procedimento e della sentenza.

Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il sig. Pommerehnke, ricorrente per cassazione nella causa 66/81, con l'avv. Dotzauer del foro di Amburgo, la ditta Franzen ed il sig. Witt, ricorrenti per cassazione nella causa 99/81, con l'avv. Festge, del foro di Amburgo; la BALM, resistente in cassazione, con il prof. Nirk, patrocinante dinanzi al Bundesgerichtshof; nonché la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hilf, del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistito dall'avv. Stockburger, del foro di Francoforte sul Meno.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, con ordinanza 25 novembre 1981, ha deciso di rimettere la causa, ai sensi dell'art. 95 del regolamento di procedura, alla Terza Sezione, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

A — Sulla prima questione

I *ricorrenti per cassazione nella causa principale, nonché la Commissione* condividono l'opinione del Bundesgerichtshof secondo cui l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 349/73 riguarda l'ulteriore vendita sia del burro, sia del burro concentrato.

Nelle tre memorie difensive si sostiene che la suddetta interpretazione è conforme, tanto alla lettera del regolamento, quanto al suo spirito.

È vero che l'art. 6, n. 1, cita espressamente il burro ed il burro concentrato, mentre l'art. 6, n. 2, parla soltanto di burro, ma dedurre da questo che il n. 2

riguarda solo il burro e non il burro concentrato sarebbe in contrasto con lo scopo e col contesto dello stesso art. 6, n. 2.

Il suddetto articolo costituisce infatti parte del regolamento n. 349/73, il quale ha lo scopo di smaltire il burro purché ne traggano vantaggio i consumatori finali e non le industrie di trasformazione, donde la necessità di «un sistema efficace di controllo per il quale l'art. 6 del regolamento conteneva le disposizioni relative alla registrazione ed alla forma scritta per le consegne di burro, sia trasformato, sia in quanto tale», tanto più che questo burro «poteva essere messo in circolazione e quindi venduto al consumatore finale soltanto sotto forma di burro concentrato».

Ridurre la portata dell'art. 6, n. 2, al solo burro, porterebbe a conseguenze assurde.

Inoltre, la forma scritta dei contratti di vendita del burro concentrato a prezzo ridotto è necessaria anche per il fatto che vi è in libera pratica un burro concentrato smerciato normalmente, ad un prezzo cioè superiore a quello del burro concentrato contemplato dal regolamento n. 349/73. La forma scritta serve a distinguere in commercio questi due tipi diversi di burro concentrato e ad evitare gli abusi.

Infine, ai sensi del regolamento n. 349/73, il burro concentrato rappresenta un tipo specifico di burro, mentre il termine burro costituisce la nozione generale, come risulta non solo dal titolo del suddetto regolamento, ma anche dal 6° considerando e dall'art. 1, lett. a). Certo queste definizioni rigorose non sono osservate in tutti i casi ed è opportuno controllare di volta in volta per ciascuna disposizione del regolamento n. 349/73 se la parola burro sia usata in senso generale — in modo da comprendere cioè tanto il burro, quanto il burro concentrato — o si riferisca soltanto al burro in quanto tale; tuttavia, nel caso dell'art. 6, n. 2, «il contesto indica chiaramente ... che si tratta di una nozione ampia di burro, che comprende anche il burro concentrato».

La *BALM* è di parere opposto. Essa basa la propria tesi, anzitutto sulla lettera del regolamento il quale, secondo lei, distingue nettamente il burro dal burro concentrato, in particolare agli artt. 1, 2, 3 e 4 — distinzione non contraddetta dalle disposizioni degli artt. 5 e 6, nn. 1 e 7 — e che non consente «di affermare che proprio l'art. 6, n. 2, 2° comma, del regolamento contenga un errore di redazione quando parla di burro, anziché di burro concentrato», e, in secondo luogo, sul fatto che «l'idea specifica» a base della norma di cui all'art. 6, n. 2, è che «la rivendita di *burro* deve costituire oggetto di contratto scritto affinché sussista la possibilità di agire anche quando viene accertato successivamente, cioè dopo lo svincolo della cauzione, che il burro è stato usato abusivamente prima della trasformazione in burro concentrato».

La BALM aggiunge d'altra parte che, in conformità all'art. 12 del regolamento, la Repubblica federale di Germania ha preso gli opportuni provvedimenti al fine di garantire l'uso conforme del burro concentrato e che, supponendo che sia realmente necessario un contratto d'acquisto, un siffatto contratto è effettivamente intervenuto tra la BALM ed i suoi acquirenti.

B — Sulla seconda questione

Il *ricorrente in cassazione Pommerehnke* condivide l'opinione del Bundesgerichtshof e ritiene altresì che le modalità e le conseguenze collegate all'obbligo di redigere un atto scritto per il contratto di vendita del burro concentrato derivano dal diritto di ogni Stato membro. Questa tesi è confermata, da un lato, dal fatto che le sanzioni per violazione degli obblighi indicati all'art. 6 sono fissate dagli Stati membri e, dall'altro, dalla circostanza che non esiste nell'ambito del diritto comunitario alcuna norma relativa agli effettivi requisiti della forma scritta o alle conseguenze giuridiche della loro inosservanza.

Pertanto, secondo il Pommerehnke, non si può pensare di rifarsi ai principi generali del diritto degli Stati membri delle Comunità, tanto più che siffatti principi sono difficili da determinare.

D'altra parte, il Pommerehnke sostiene che l'argomento del Bundesgerichtshof secondo cui «le vendite di burro a prezzo ridotto avvengono di volta in volta nel territorio di un solo Stato membro» non è «convincente». A questo proposito egli dichiara di essere a conoscenza di «casi in cui burro concentrato tolto dall'ammasso e venduto nel Belgio ai sensi del regolamento n. 349/73, è stato poi ceduto da ditte belghe a ditte tedesche e quindi rivenduto in questo paese».

Il Pommerehnke sottolinea tuttavia che le azioni volte allo smaltimento del burro sono avvenute «quasi esclusivamente all'interno dei singoli Stati membri che procedevano a prelevarlo dall'ammasso». Di conseguenza, coloro che partecipavano alla vendita avrebbero dovuto partire dall'idea che per forma scritta doveva intendersi quella del loro ordinamento giuridico nazionale. Il fatto che il dante causa della resistente in cassazione non abbia preso in considerazione le norme di diritto nazionale non ha alcuna importanza.

La *Commissione* condivide anch'essa il parere del Bundesgerichtshof su questo punto. Secondo lei, lo scopo dell'art. 6, n. 2, 2° comma, induce a porre come requisito comunitario minimo che gli obblighi assunti dall'acquirente di burro o di burro concentrato, comprese le sanzioni in casi di inadempienza, risultino per iscritto nel primo contratto di vendita e che detto contratto sia sottoscritto dall'acquirente.

L'art. 6, n. 2, enuncia quindi soltanto dei principi e gli Stati membri autorizzati rimangono competenti per la definizione precisa dei requisiti formali nonché per la determinazione degli effetti giuridici in caso di inosservanza delle disposizioni.

La Commissione propone pertanto di risolvere la seconda questione sollevata dal Bundesgerichtshof nel modo seguente:

«Per soddisfare la condizione della forma scritta del contratto di vendita, di cui all'art. 6, n. 2, 2° comma, del regolamento (CEE) n. 349/73, è sufficiente indicare per iscritto nel contratto di vendita gli obblighi assunti dall'acquirente di burro o di burro concentrato e di far confermare con la firma dell'acquirente la conoscenza dei suddetti obblighi. D'altra parte, gli Stati membri interessati restano competenti per stabilire ulteriori condizioni di osservanza della forma scritta, per decidere se anche il venditore debba sottoscrivere il contratto di vendita o per decidere se, nel caso di più ordini, debba essere steso un atto per ciascun ordine e quali siano le conseguenze giuridiche dell'inosservanza dei requisiti della forma scritta».

La *ricorrente in cassazione, Franzen,* propone di risolvere punto per punto la seconda questione proposta dal Bundesgerichtshof.

Anzitutto, per quanto riguarda i requisiti relativi all'osservanza della forma scritta, la Franzen sostiene che l'interpretazione della nozione di «contratto di vendita scritto» deve avvenire in modo uniforme nella CEE e quindi non soltanto alla luce del diritto nazionale di uno Stato membro. Poiché non vi è alcuna disposizione di procedura uniforme per la CEE che definisca la nozione di forma scritta legale, nel senso in cui è usata nell'art. 6, 2° comma, del regolamento n. 349/73, è opportuno «elaborare una interpretazione alla luce dello spirito del requisito della forma scritta, da un lato, e del diritto degli Stati membri, dall'altro».

Ora, lo spirito del requisito della forma scritta per un contratto consiste in una «funzione di avvertimento» per le parti e in una «funzione di prova» tanto inter partes, quanto nei confronti dei terzi. Ne consegue che quando è richiesto il suddetto requisito, le due parti devono far risultare nell'atto la natura, la quantità ed il prezzo della merce e devono firmare entrambe.

La Franzen procede poi ad un succinto esame dei diritti degli Stati membri in merito alla forma scritta; essa ne deduce anzitutto «che un certo numero di Stati membri prescrivono, in caso di forma scritta legale o convenzionale, che le due parti firmino un documento (il contratto) o due documenti di identico tenore», e in secondo luogo , che «la norma del diritto di tutti gli Stati membri, anche quando, pur essendo necessario il contratto di vendita scritto, è sufficiente l'accettazione tacita, mediante la consegna, di un'offerta scritta, il contratto di vendita deve quanto meno indicare la quantità ed il prezzo, se non anche le ulteriori condizioni».

Circa la questione sollevata dal Bundesgerichtshof sub b), la Franzen sostiene che essa andrebbe risolta solo nel caso in cui la Corte dichiarasse, circa la questione sub a), che, per soddisfare la condizione della forma scritta è sufficiente la sottoscrizione dell'ordine da parte del solo acquirente. Essa esamina quindi solo a titolo «cautelativo» il problema se debba essere redatto per iscritto solo il primo contratto ovvero anche i contratti successivi debbano soddisfare questa condizione.

Ora, in ragione della duplice funzione di avvertimento e di prova che sono propri dello spirito della disposizione di cui trattasi, è necessario che ogni contratto di vendita soddisfi le condizioni suindicate.

Infine, per quanto riguarda la questione posta sub c) la Franzen sostiene che, poiché è una norma di diritto comunitario a prescrivere la forma scritta per i contratti, anche le conseguenze dell'inosservanza di tale forma scritta si devono ricavare dal diritto comunitario.

Invero, nemmeno in questo settore esiste una normativa comunitaria, ma spetta alla Corte il colmare questa lacuna.

Ora, secondo la Franzen, «è logico ritenere che un contratto non concluso nella forma scritta prescritta dalla legge sia nullo», come avviene nel diritto tedesco e nel diritto greco.

Inoltre, nella presente fattispecie, la forma scritta non era prescritta solo nell'interesse delle parti del contratto, ma anche nell'interesse pubblico, perché la forma scritta doveva qui garantire anche «il regolare svolgimento dell'azione di riduzione del prezzo del burro». Poiché nessuna disposizione del regolamento n. 349/73 prevedeva che le obbligazioni assunte dall'acquirente «potessero essergli opposte anche in assenza della forma scritta» e il diritto della CEE è caratterizzato da criteri di prova rigorosi — a questo proposito la Franzen ricorda le conseguenze, per i titolari, dello smarri-

mento dei certificati relativi alla libera circolazione delle merci — l'inosservanza della forma scritta di un contratto di vendita di burro concentrato «aveva quindi per conseguenza l'impossibilità di opporre all'acquirente una obbligazione valida in merito all'uso della merce acquistata ed alla sanzione in caso di inadempimento delle obbligazioni stesse».

Gli Stati membri sono altresì vincolati dall'art. 6, n. 2, 2° comma. Sebbene essi non possano far valere la responsabilità di un acquirente in mancanza di un contratto che rispetti le forme scritte come sopra delineate, ciononostante eventuali inadempienze non resterebbero impunite, poiché «lo Stato membro poteva e doveva rivolgersi al venditore che aveva venduto il burro concentrato senza contratto scritto di vendita, contravvenendo all'obbligo che gli incombeva».

Di conseguenza la Franzen chiede che la seconda questione sollevata dal Bundesgerichtshof sia risolta nel modo seguente:

«a) I requisti relativi alla forma scritta del contratto di vendita di cui all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 349/73 sono retti dai principi generali immanenti al diritto CEE. Di conseguenza, sussiste la forma scritta di un contratto di vendita solo nel caso di stipulazione di un contratto sottoscritto *dalle due parti*, che indichi la natura della merce, il prezzo e la quantità.

b) Non è sufficiente che solo il primo ordine sia stipulato per iscritto e che gli altri contratti di vendita siano conclusi a voce, facendo riferimento al primo ordine. Era invece necessario che ciascun contratto, autonomo in se stesso, fosse concluso per iscritto.

c) In caso di inosservanza della forma scritta prevista all'art. 6, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 349/73 anche per i contratti di vendita di burro concentrato, il contratto di vendita, compresa la promessa dell'acquirente — in esso contenuta — di pagare l'ammenda convenzionale, è nullo secondo il diritto comunitario».

Perché sia soddisfatto il requisito della forma scritta è sufficiente, secondo la *BALM*, che il solo acquirente abbia fatto la dichiarazione di impegnarsi a rispettare la destinazione finale del burro smaltito a prezzo ridotto, o di pagare l'importo della sanzione prevista dal diritto nazionale, come è avvenuto nella presente fattispecie.

La BALM ricorda che lo scopo del regolamento n. 349/73 era di smaltire, in modo rapido, il burro per il consumo diretto e, a tal fine, di venderlo a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato. Pertanto la forma scritta di cui all'art. 6, n. 2, 2° comma, «significa esclusivamente che è necessaria una dichiarazione scritta di impegno dell'acquirente», perché lui solo assume un'obbligazione e deve quindi essere informato della portata e dei limiti della stessa. Non era quindi necessaria la sottoscrizione dell'ente dello Stato membro incaricato di garantire l'osservanza del regolamento.

Secondo il diritto comunitario, è altresì sufficiente perché sia osservata la forma scritta di cui all'art. 6, n. 2, 2° comma, che l'acquirente «abbia firmato il contratto d'acquisto per il primo ordine e che le dichiarazioni d'impegno riportate nel contratto siano espressamente dichiarate applicabili pure agli ordini successivi, soprattutto perché nel contratto d'acquisto per il primo ordine è stato fatto esplicito riferimento a tutti gli ordini successivi». D'altronde si è proceduto proprio in questo modo.

Infine, la BALM sostiene che il problema delle conseguenze dell'eventuale inosservanza della prevista forma scritta non si pone, perché sono stati rispettati i requisiti di forma scritta stabiliti dal diritto comunitario. Infatti, nella fattispecie, poiché si tratta «di direttive statali, secondo le quali deve risultare per iscritto solo la dichiarazione d'impegno dell'acquirente che vi si sottomette, non vanno applicati i rigorosi requisiti di forma posti dal diritto privato».

III — La fase orale del procedimento

All'udienza del 4 febbraio 1982 la ditta Wilhelm Franzen ed il sig. Hans-Harald Witt, ricorrente in cassazione nella causa principale, con l'avv. Festge del foro di Amburgo; il sig. Pommerehnke, anch'esso ricorrente in cassazione, con l'avv. Dotzauer del foro di Amburgo; la BALM, resistente nella causa principale, col prof. Nirk, patrocinante dinanzi al Bundesgerichtshof di Karlsruhe; e la Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Stockburger, del foro di Francoforte sul Meno, assistito dal sig. Hilf del suo ufficio legale, hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti proposti.

Il ricorrente Pommerehnke ha dichiarato che, in merito all'ultima questione sollevata dal giudice di rinvio, poteva tener ferme le proprie osservazioni scritte solo in via subordinata e che si associava su questo punto alle conclusioni formulate dall'altra ricorrente nella causa principale, ditta Franzen.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 18 marzo 1982.

In diritto

1 Con ordinanze 11 marzo ed 8 aprile 1981, registrate nella cancelleria della Corte il 31 marzo e, rispettivamente, il 24 aprile 1981, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 6 del regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 349, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (GU n. L 40, pag. 1).

2 Tali questioni sono sollevate nell'ambito di due cause promosse dal sig. Pommerehnke e, rispettivamente, dalla ditta W. Franzen e dal sig. H.-H. Witt, contro la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: BALM). Le relative cause sono state riunite con ordinanza della Corte 13 maggio 1981.

3 La Commissione adottava il regolamento de quo al fine di smaltire le giacenze di burro costituite a seguito dell'intervento sul mercato del burro in forza dell'art. 6, n. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 148, pag. 13); a questo scopo essa aveva previsto la possibilità di vendita a prezzo ridotto del burro sotto forma di burro concentrato da attuare «su richiesta dello Stato membro che si ritiene in grado di portarla a buon fine», cioè di evitare che il burro concentrato subisca uno sviamento dalla destinazione prevista e provochi perturbazione sul mercato del burro.

4 Al fine di conseguire tali scopi, la Commissione adottava all'art. 6 del regolamento n. 349/73 le seguenti disposizioni:

«1. Ogni possessore del burro o del burro concentrato deve tenere una contabilità dalla quale risultino, per ogni consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del burro o del burro concentrato e i quantitativi corrispondenti.

2. In caso di ulteriore vendita del burro, gli obblighi relativi alla trasformazione, all'imballaggio ed alla destinazione finale del burro figurano nel contratto di vendita.

Tale contratto deve essere stipulato per iscritto e precisare che l'acquirente è a conoscenza delle sanzioni, determinate dallo Stato membro in causa, alle quali si espone se non rispetta gli obblighi sopra citati».

5 Con decisione 8 febbraio 1973, la Commissione autorizzava la Repubblica federale di Germania a vendere 4 000 tonnellate di burro concentrato a prezzo ridotto; l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette (in prosieguo EVSt) — predecessore della BALM — si era fatto carico, quale ente d'intervento, di smaltire il burro concentrato e aveva emanato a tal fine, il 13 febbraio 1973, le direttive con cui prescriveva agli acquirenti di vendere il burro concentrato solo con contratto di vendita scritto, che doveva comprendere l'assunzione dell'impegno relativo ad una sanzione convenzionale, se il burro veniva sviato dalla destinazione prevista, ed alla sua trasmissione obbligatoria agli acquirenti successivi.

6 In questo contesto le ricorrenti nelle cause principali acquistavano da varie ditte un certo quantitativo di burro concentrato. Parte di tali acquisti avveniva senza che fossero firmati gli atti intestati «contratto di vendita e dichiarazione d'impegno», mentre mancava in tutti i casi la dichiarazione scritta di vendita da parte del venditore; alcuni di tali atti indicavano il quantitativo acquistato, ma non il prezzo ed altri non indicavano né l'uno né l'altro; in tutte queste dichiarazioni figurava però una clausola secondo cui l'acquirente si impegnava ad osservare le direttive dell'EVSt, nonché a corrispondere alla stessa — e poi alla BALM —, in caso di inosservanza, la differenza tra il prezzo d'intervento ed il prezzo di vendita fissato dalla Commissione.

7 Parte del burro in tal modo acquistato veniva ceduto a terzi, senza che l'operazione risultasse da atto scritto, ed usato dagli stessi contrariamente allo scopo prescritto.

8 Condannate a pagare una penale nelle cause principali, le ricorrenti chiedevano la cassazione (Revision) della condanna dinanzi al Bundesgerichtshof, sostenendo di non essere tenute al pagamento degli importi richiesti poiché non avevano stipulato alcun contratto di vendita scritto coi loro fornitori.

9 Il Bundesgerichtshof, ritenendo che la decisione delle due cause dipendesse dal se la promessa di pagare una penale contrattuale era stata formulata nella forma scritta richiesta, ha considerato necessaria l'interpretazione dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 349/73 e, nella causa 66/81, ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali;

«1. Se l'art. 6, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 31 gennaio 1973, n. 349 (GU n. L 40, pag. 1, del 13. 2. 1973) riguardi l'ulteriore vendita di burro solo non lavorato o anche sotto forma di burro concentrato.

2. Nel caso in cui questa disposizione si applichi pure al burro concentrato:

a) quali requisiti debbano porsi quanto all'osservanza della forma scritta secondo il diritto comunitario. Se sia in particolare sufficiente, per soddisfare la condizione della forma scritta, che solo la dichiarazione dell'acquirente sia stata emessa per iscritto, ma non quella del venditore, ovvero detti requisiti vadano valutati secondo il diritto degli Stati membri.

b) Nel caso in cui, secondo il diritto comunitario, un ordine firmato unicamente dall'acquirente sia sufficiente per l'osservanza della forma scritta, se basti che solo il primo ordine sia stato trasmesso per iscritto e che gli altri contratti di vendita siano stati stipulati verbalmente con riferimento al primo ordine.

c) Qualora la forma scritta non venga osservata secondo il diritto comunitario, se il contratto di vendita, ivi compresa la comminatoria di sanzioni contrattuali dell'acquirente, sia nullo secondo il diritto comunitario ovvero la disciplina degli effetti giuridici venga lasciata al diritto degli Stati membri».

Nella causa 99/81, il Bundesgerichtshof ha sollevato le medesime questioni salvo al punto 2 a) in cui ha precisato che nella dichiarazione dell'acquirente «non figurano specificamente il prezzo e la quantità».

Sulla prima questione

10 Secondo il Bundesgerichtshof, l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 349/73 si riferisce anche al burro concentrato in quanto lo scopo del regolamento dovrebbe escludere la disparità di trattamento per la vendita del burro e del burro concentrato e l'espressione «burro» andrebbe intesa in senso generico che starebbe ad indicare lo stato anteriore e successivo alla trasformazione.

11 Mentre il n. 1 dell'art. 6 del regolamento n. 349/73 specifica che riguarda il burro ed il burro concentrato, il n. 2 menziona solo il «burro»; inoltre, le operazioni ivi elencate, quali la «trasformazione» e l'«imballaggio» sembrano riferirsi solo al burro e non al burro concentrato, in quanto questo è logicamente già trasformato ed imballato.

12 Tuttavia, risulta dall'intestazione e della motivazione del regolamento de quo, che il suo scopo consiste nello smaltire le cospicue giacenze di burro d'intervento, promuovendo il consumo supplementare di burro destinato esclusivamente al consumo diretto sotto forma di burro concentrato: era perciò indispensabile predisporre un efficace sistema di controllo ed eventualmente di sanzioni in caso di irregolarità, donde le disposizioni di cui all'art. 6 e specificate negli articoli seguenti.

13 Ora, tale sistema perderebbe ogni efficacia se le sanzioni non riguardassero il burro concentrato, poiché, in tal caso, il burro concentrato potrebbe essere venduto ai trasformatori professionali e quindi sviato dalla prescritta destinazione: il consumo diretto.

14 Ne deriva che, poiché tutto il burro concentrato deve affluire al consumo diretto, le condizioni poste dall'art. 6, n. 2, del regolamento de quo per l'ulteriore vendita del burro valgono del pari per le vendite di burro concentrato, onde evitare qualsiasi possibilità di sviamento del burro concentrato dalla destinazione prescritta.

15 La prima questione del Bundesgerichtshof va pertanto risolta nel senso che l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 349/73 riguarda anche l'ulteriore vendita di burro concentrato.

Sulla seconda questione

16 Occorre anzitutto rilevare che il terzo punto della motivazione del regolamento de quo ha disposto «che tale azione sia messa in opera su richiesta dello Stato membro che si ritiene in grado di portarla a buon fine» e che l'art. 12 dello stesso regolamento statuisce:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'incidenza della riduzione del prezzo o dell'importo dell'aiuto si ripercuota nella fase del commercio al dettaglio . . .»

17 Tuttavia, la Commissione ha tenuto ad imporre a tutti gli Stati membri interessati a questa operazione, a prescindere dai provvedimenti che gli stessi ritenessero opportuno adottare, l'obbligo di prescrivere che il contratto di vendita sia stipulato per iscritto e specifichi che l'acquirente è al corrente delle sanzioni, determinate dallo Stato membro interessato, alle quali si espone in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti, per quanto riguarda in particolare la destinazione finale del burro.

18 Secondo il giudice proponente, poiché le vendite di burro a prezzo ridotto si effettuano sempre nel territorio di un solo Stato membro, la disposizione relativa alla forma scritta andrebbe considerata una disciplina di principio, le

cui caratteristiche e le cui conseguenze rientrerebbero però nell'ambito dei diritti degli Stati membri; questi sarebbero inoltre autorizzati a stabilire ulteriori requisiti, accanto a quelli del diritto comunitario, per adempire l'obbligo che si sono assunti di portare l'operazione «a buon fine».

19 È opportuno ricordare che lo scopo perseguito dal regolamento de quo consiste nello smaltimento delle giacenze di burro d'intervento a prezzo ridotto mediante il consumo diretto.

20 Così, risulta chiaramente dall'art. 6, n. 2, alla luce degli scopi perseguiti da detta normativa di diritto pubblico, che l'espressione «contratto di vendita» ha un significato diverso da quello corrente nel diritto privato.

21 È infatti essenziale, per la normativa de quo, che l'acquirente riconosca per iscritto di aver preso conoscenza delle sanzioni alle quali si espone se non rispetta gli obblighi imposti, in particolare per quanto riguarda la destinazione finale del burro venduto a prezzo ridotto.

22 Nella fattispecie, le garanzie relative all'uso del burro venduto a prezzo ridotto ai sensi di quanto disposto dal regolamento, nonché le eventuali sanzioni, sono disciplinate in modo particolareggiato dalle direttive dell'EVSt 13 febbraio 1973, che vanno quindi interpretate alla luce del diritto nazionale; tuttavia, in caso di dubbio, siffatta interpretazione deve tener conto delle disposizioni comunitarie attuate e rispettare lo scopo della normativa comunitaria de quo.

23 Così, per quanto riguarda il regolamento n. 349/73, basta, perché sia soddisfatta la condizione del contratto scritto, che l'acquirente si sia impegnato per iscritto a rispettare gli obblighi imposti dalle direttive nazionali e che in detto atto scritto sia fatta menzione delle sanzioni alle quali l'acquirente stesso si espone se non rispetta tali obblighi.

24 Così stando le cose, se un primo ordine dà luogo ad un contratto scritto firmato dall'acquirente e contenente le suddette indicazioni, anche se gli ulteriori ordini sono stati trasmessi a voce, tutti gli ordini hanno soddisfatto la condizione della forma scritta di cui all'art. 6, n. 2, se le eventuali sanzioni si possono del pari applicare, in caso d'inosservanza degli obblighi, agli ordini successivi.

25 Di conseguenza, basta che l'acquirente si impegni unilateralmente per iscritto a rispettare gli obblighi relativi alla destinazione finale imposta dalla normativa comunitaria de quo.

26 La seconda questione va quindi risolta nel modo seguente:

a) per soddisfare la condizione della forma scritta di cui all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 349/73, solo la dichiarazione dell'acquirente — anche se non vi figurano specificamente il prezzo e la quantità — deve essere fatta per iscritto, purché in tale atto scritto siano indicate le sanzioni alle quali si espone l'acquirente se non rispetta gli obblighi, per quanto riguarda in particolare la destinazione finale;

b) per quanto riguarda il diritto comunitario, basta che il primo ordine sia stato fatto per iscritto, qualora si debba ritenere che i contratti di vendita successivi, anche stipulati oralmente, facciano riferimento al primo ordine e sia garantito che le sanzioni possono essere del pari applicate agli ordini successivi;

c) le altre condizioni relative a detti contratti nonché i loro effetti giuridici rientrano nel diritto interno.

Sulle spese

27 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

statuendo sulle questioni ad essa sottoposte dal Bundesgerichtshof, con ordinanze 11 marzo e, rispettivamente, 8 aprile 1981, dichiara:

1° **L'art. 6, n. 2, del regolamento della Commissione 31 luglio 1973, n. 349, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto del burro di intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato (GU n. L 40, pag. 1) riguarda anche l'ulteriore vendita di burro concentrato;**

2° a) **per soddisfare la condizione della forma scritta di cui all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 349/73, solo la dichiarazione dell'acquirente — anche se non vi figurano specificamente il prezzo e la quantità — deve essere fatta per iscritto, purché in tale atto scritto siano indicate le sanzioni alle quali si espone l'acquirente se non rispetta gli obblighi, per quanto riguarda in particolare la destinazione finale;**

b) **per quanto riguarda il diritto comunitario, basta che il primo ordine sia stato fatto per iscritto, qualora si debba ritenere che i contratti di vendita successivi, anche stipulati oralmente, facciano riferimento al primo ordine e sia garantito che le sanzioni possono essere del pari applicate agli ordini successivi;**

c) **le altre condizioni relative a detti contratti nonché i loro effetti giuridici rientrano nel diritto interno.**

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 aprile 1982.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione

A. Touffait